

Roma, 28 settembre 2023

Al Consiglio di Amministrazione

di **ECOSUNTEK S.p.A.**

Oggetto: Parere motivato e non vincolante n. 4 rilasciato dal Consigliere di Amministrazione Indipendente, ai sensi del paragrafo 5 della procedura per le operazioni con parti correlate (OPC).

Nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Procedura per le operazioni con parti correlate, adottata da Ecosuntek S.p.A. (per brevità, "Ecosuntek" o "Società"), ai sensi del paragrafo 5 della predetta, ad evasione della richiesta formulata dalla Società, lo scrivente rilascia il presente parere motivato e non vincolante, con riferimento alle operazioni di rinnovo di alcuni Accordi quadro che coinvolgono la controllata Eco Trade S.r.l. ("Società") e Ecosuntek Energy S.r.l. e la controllata Eco Trade S.r.l e la Ditta Rondelli, poste all'ordine del giorno del C.d.A. convocato per il 29 settembre 2023.

1. Generalità

Vengono sottoposti all'attenzione dello scrivente distinti rinnovi di accordi quadro da stipularsi, sulla base delle verifiche svolte dal Chief Legal Officer, tra le Parti Correlate sopra indicate. Tutti gli atti sono denominati Accordo Quadro ("Accordo") e tra questi sono quella da stipulare con la Ecosuntek Energy S.r.l. è classificabile tra le operazioni di maggiore rilevanza.

A riguardo, l'"Accordo Quadro" è una figura negoziale eterogenea adottata frequentemente dalle prassi nelle operazioni commerciali più complesse o a più fasi o con formazione progressiva e che può essere ascritto alla categoria dei c.d. accordi preparatori alla stipulazione di futuri contratti. Un contratto normativo avente la funzione di prefissare il contenuto di contratti eventuali e futuri. Le parti non dispongono dei propri interessi ex art. 1321 del Codice Civile, ma si limitano a raggiungere un Accordo, appunto, sul contenuto di clausole o dei futuri contratti.

2. Le Operazioni

a) Operazione tra Eco Trade S.r.l. ed Ecosuntek Energy S.r.l., Valore € 10.000.000,00

Le parti del contratto sono due: a) il prestatore Ecosuntek Energy S.r.l. e b) Eco Trade S.r.l.

Avendo in riferimento dette controparti la correlazione si rinviene nella circostanza che:

- il Sig. Matteo Minnelli risulta essere socio della Ecosuntek Energy S.r.l. e socio unico della Mineco s.r.l, a sua volta socio di Ecosuntek Energy S.r.l., oltreché Amministratore unico della Ecosuntek Energy S.r.l.

Descrizione dell'operazione. L'operazione consiste nel rinnovo di un Accordo Quadro della durata di un anno tra la Società e Ecosuntek Energy S.r.l., avente ad oggetto le condizioni generali pattuite, in via preventiva, disciplinanti l'eventuale futura realizzazione da parte di Ecosuntek Energy S.r.l. in favore della Società di nuovi impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, di proprietà della stessa o di soggetti terzi e di svolgimento da parte di Ecosuntek Energy S.r.l. in favore della Società di interventi di repowering o revamping sugli

impianti FV di proprietà della stessa o della controllante Ecosuntek e delle società di progetto controllate da quest'ultima. L'Accordo Quadro, tra l'altro, ai fini della definizione delle condizioni economiche della prestazione da parte di Ecosuntek Energy S.r.l., prevederà un livellamento massimo alla migliore condizione di prezzo, evidenziata da almeno due preventivi di spesa, resi da soggetti diversi dalla controparte e non rientranti tra le parti correlate della Società.

Nel caso di specie l'Accordo Quadro, viene rinnovato (in prevalenza) alle stesse condizioni e contenuto dell' Accordo precedente stipulato e si riferisce a contratti applicativi individuali che dovranno essere in seguito stipulati individualmente. L'Accordo Quadro non contiene tutti i contenuti dei futuri contratti applicativi ma le condizioni generali alle quali i successivi contratti dovranno attenersi.

Le finalità dell'operazione sono illustrate nella Sintesi Descrittiva delle operazioni di cui a pag. 1 e 2 dove viene descritto l'interesse di Ecosuntek al compimento dell'operazione.

b) Operazione tra Eco Trade S.r.l. e Ditta Rondelli, Valore € 200.000,00

Le parti del contratto sono due: a) il prestatore Ditta Rondelli e b) Eco Trade S.r.l.

Avendo in riferimento dette controparti la correlazione si rinviene nella circostanza che:

- il Sig. Vittorio Rondelli risulta essere titolare della omonima Ditta Rondelli, nonché Presidente del C.d.A. della società Ecosuntek S.p.A., controllante di Eco Trade S.r.l.

Descrizione dell'operazione. L'operazione consiste nella stipula di un Accordo Quadro della durata di un anno fra la Società e la Ditta Rondelli, avente ad oggetto le condizioni generali pattuite in via preventiva relativamente ai futuri Contratti Applicativi, per l'esecuzione delle opere edili e accessorie eventualmente necessarie alla realizzazione, costruzione, repowering, revamping e manutenzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, e contenente, tra l'altro, ai fini della definizione delle condizioni economiche dell'affidamento dei servizi, un livellamento massimo alla migliore condizione di prezzo evidenziata da almeno due preventivi di spesa, resi da soggetti diversi dalla controparte e non rientranti tra le Parti Correlate della Società.

Nel caso di specie, l'Accordo Quadro si riferisce a contratti applicativi individuali che dovranno essere in seguito stipulati individualmente. L'Accordo Quadro non contiene tutti i contenuti dei futuri contratti applicativi ma le condizioni generali alle quali i successivi contratti dovranno attenersi.

Le finalità dell'operazione sono illustrate nella Sintesi Descrittiva delle operazioni di cui a pag. 2 e 3 dove viene descritto l'interesse di Ecosuntek al compimento dell'operazione.

3) Attività svolta

Al fine di consentire un'appropriata valutazione dei termini e delle condizioni dell'operazione in delibera, la Società, tramite i referenti incaricati, ha fornito allo scrivente:

- 1) una sintesi descrittiva delle operazioni, sintesi curata e sottoscritta dal Chief Legal Officer della Società;
- 2) gli schemi di Accordo quadro redatti dal Chief Legal Officer.

Preso atto delle dichiarazioni in merito alla coerenza dell'accordo rispetto all'oggetto sociale e ai principi di prudente gestione delle società, lo scrivente ha analizzato i documenti sopra elencati, chiesto ed ottenuto chiarimenti.

L'Accordo:

- a) è definito in relazione all'oggetto e ai contenuti dell'attività contrattuale da disciplinare;

- b) è di durata delimitata così come previsto dal regolamento OPC, precisamente un anno dalla sottoscrizione e senza previsioni di rinnovo automatico alla scadenza;
- c) si riferisce ad operazioni non generiche ma determinate sia nei contenuti, sia nelle modalità di determinazione del compenso/corrispettivo da corrispondere, rimettendo a c.d. contratti applicativi la regolamentazione di ogni singola compravendita;
- d) le operazioni ricomprese nell'accordo solo una (quelle con ECOSUNTEK ENERGY S.r.l.) sono dichiarate di maggiore rilevanza dal Chief Legal Officer, sulla base delle verifiche dallo stesso effettuate.

Quanto infine ,all'interesse, la sottoscrizione dello stesso appare fondata in considerazione del fatto che quanto con esso regolamentato rientra nell'oggetto sociale di Ecosuntek e consiste in attività volte a razionalizzare gli approvvigionamenti di fornitura di servizi all'interno del Gruppo. La verifica sulla convenienza e congruità dei prezzi non spetta allo scrivente.

4. Conclusioni

Per quanto di competenza, in forza della Procedura OPC adottata dalla Società, tenuto conto che dai documenti e dalle informazioni fornite il compimento delle operazioni appaiono di interesse per la Società e che le sottese condizioni appaiono sostanzialmente adeguate, si rilascia parere favorevole non vincolante alla approvazione delle operazioni tra parti correlate sottoposte alla mia attenzione.

Il Consigliere Indipendente

Dott. Gianluca Fedele


